# Covid-19 e infortunio sul lavoro: i chiarimenti (necessari?) dellâ??Inail

## **Descrizione**

News 30

Il 15 maggio e poi il 20 maggio, lâ??INAIL Ã" intervenuto, prima con un comunicato stampa e poi con una circolare, a chiarire alcuni aspetti relativi alla responsabilità datoriale nei casi di infezione da COVID 19 sui luoghi di lavoro.

#### Lâ??art. 42 del decreto Cura Italia

Lâ??intervento pare essersi reso necessario in seguito al dibattito sorto dalla lettura dellâ??art. 42 del decreto legge 18/20, che stabilisce che â??nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico pertificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente allâ??Inail che asseria, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dellâ??infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o d. i ermanenza domiciliare fiduciaria dellâ??infortunato con la conseguente astensione dal lavoroâ?lâ?•

#### La circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020

Con la <u>circolare n. 13 del 3 aprile 2020</u> lâ??INAIL ha specificato che, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, â??*la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nellâ??esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati allâ??<i>lnail*â?• e quindi non solo nello svolgimento delle mansioni lavorative specifiche di categorie a rischio (ad esempio, operatori sanitari o a contatto con il pubblico), ma ogni tipo di lavoratore.

## Il dibattito: quale responsabilità ha il datore di lavoro nei casi di contagio?

Si Ã" quindi aperto il dibattito in ordine alla eventuale responsabilitÃ, sia civile che penale, a carico del datore di lavoro, in caso di contagio del proprio dipendente. Va infatti ricordato che lâ??INAIL Ã" sempre tenuto a versare le indennità previste in caso di infortunio, ma ha poi la possibilità di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro, qualora permanga la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale lâ??infortunio Ã" derivato (come previsto dagli artt. 10 e 11 del DPR 1124/1965).

Ci Ã" chiesti, in particolare, se il datore di lavoro, in ragione della riconducibilità del contagio da COVID 19 di un dipendente (soprattutto nel caso di mansioni rientranti in quelle a rischio) ad infortunio sul lavoro, sia automaticamente considerato responsabile del contagio stesso del proprio lavoratore e sia quindi soggetto allâ??azione di regresso da parte dellâ??Istituto.

### Il comunicato stampa del 15 maggio 2020 e la circolare n. 22 del 20 maggio 2020

Lâ??INAIL Ã" intervenuto prima con il comunicato stampa del 15 maggio 2020 e poi con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 per precisare quella che, a parere di chi scrive, appare una considerazione ovvia, ossia che â??dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente lâ??accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoroâ?•.

Lâ??Istituto chiarisce un sacrosanto principio di diritto: le responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro â??devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inailâ?•.

Sempre secondo lâ??Istituto, â??il riconoscimento dellâ??infortunio da parte dellâ??Istituto non assume alcun rilievo per sostenere lâ??accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dellâ??onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che Ã" sempre necessario lâ??accertamento della colpa di cuanta accertamento della colpa di cuanta acce

Lâ??INAIL chiude il comunicato stampa con ur a sor a di rassicurazione per i datori di lavoro: â??la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione allâ??andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoroâ?•.

Lo stesso poi viene ribadito nella circolare n. 22, nella quale lâ??INAIL afferma, in merito allâ??attivazione dellâ??azione di regresso, che essa â??presuppone, inoltre, anche lâ??imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui allâ??articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.â?•

Lâ??INAIL sembra quasi escludere che possa ricorrere unâ??ipotesi di responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da COVID 19 del proprio dipendente: tuttavia, Ã" bene ricordare che la molteplicità delle forme di contagio e lâ??avvincendarsi dei vari precetti normativi di vario rango imposti al datore di lavoro per evitare il contagio nei luoghi di lavoro non impediscono lâ??eventuale accertamento in sede penale, ove lâ??ultima parola spetta al Giudice e non certo allâ??INAIL.

Scritto da **Avv. Erica Mussato** Diritto del Lavoro e Previdenziale

> Servizio Agorà pro collegato a questo articolo: Problematiche sul lavoro â?? Imprese e SocietÃ

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, iscriviti alla newsletter Agorà pro.

Categoria

Lavoro e Impresa

